REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente

PO FESR
Sicilia 2007/2013

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

ARPA Sicilia

PROCEDURA APERTA

PER LA FORNITURA DI NUOVI LABORATORI MOBILI E STRUMENTAZIONE SINGOLA PER L'ADEGUAMENTO DEI LABORATORI MOBILI ESISTENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ARIA DI ARPA SICILIA

CUP E79E13000390006

CAPITOLATO SPECIALE

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI MOBILI E STRUMENTAZIONE SINGOLA PER L'ADEGUAMENTO DEI LABORATORI MOBILI ESISTENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ARIA DI ARPA SICILIA

Sommario

PREMESSE 3
Art. 1 3
Oggetto dell'appalto 3
Art. 2 3
Localizzazione dell'Appalto 3
Art. 3 4
Garanzia dei prodotti 4
Art. 4 4
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula "Full Service" 4
Art. 6 5
Corsi di formazione al personale ARPA 5
Art. 7 5
Termini di esecuzione 5
Art. 8 6
Finanziamento 6
Art. 9 6
Cauzione definitiva 6
Art. 10 6
Avvio della prestazione 6
Art. 11 7
Verifiche e collaudo 7
Art. 12 8
Modalità di pagamento 8
Art. 13 9
Penali 9
Art. 14 9
Importi delle penalità 9
Art. 15 10
Sicurezza e rischi da interferenze 10
Art. 16 10
Subappalto e cessione del contratto 10
Art. 17 11
Recesso 11
Art. 18 11
Risoluzione del contratto 11
Art. 19 12
Disposizioni finali 12

PREMESSE

ARPA Sicilia deve procedere alla REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI MOBILI E STRUMENTAZIONE SINGOLA PER L'ADEGUAMENTO DEI LABORATORI MOBILI ESISTENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ARIA**"**.

La procedura è finalizzata alla individuazione di operatori economici, ai sensi dell'art. 54 del Codice dei contratti, cui affidare la fornitura in questione mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, da aggiudicare attraverso il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 82, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti.

Il presente Capitolato Speciale – parte integrante del Bando unitamente agli altri documenti di gara – contiene le condizioni contrattuali e le modalità di attuazione dell'intervento.

CODICE CUP **E79E13000390006**

CODICE CIG LOTTO N. 1: **5722257BD9**

CODICE CIG LOTTO N. 2: **5722270695**

Art. 1
Oggetto dell'appalto

Il presente appalto è indetto nell'ambito del progetto PO FESR Linea d'intervento 2.3.1 B-D "Azioni di monitoraggio della qualità dell'aria in accordo con la pianificazione nazionale e regionale" ai fini della realizzazione di nuovi laboratori mobili e strumentazione singola per l'adeguamento dei laboratori mobili esistenti e del relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula "full service" per l'implementazione della rete di monitoraggio aria per le motivazioni meglio descritte nella Relazione tecnico-illustrativa, ed è costituito dai seguenti lotti:

LOTTO N. 1
Fornitura di n. 3 laboratori mobili per il campionamento e l'analisi degli inquinanti aerodispersi;

LOTTO N. 2
Adeguamento dei 2 laboratori mobili esistenti e fornitura di attrezzature.

Sono compresi nell'appalto, oltre alla fornitura, anche l'installazione e la messa in funzione, la garanzia delle attrezzature e il servizio di manutenzione "full service", tutti gli interventi di allacciamento e collegamento per rendere adeguati i laboratori a contenere e far funzionare le attrezzature in piena sicurezza, e i corsi al personale ARPA.

I veicoli nuovi devono essere provvisti di immatricolazione, con libretto e titolo di proprietà intestato a nome di ARPA Sicilia, copertura assicurativa provvisoria sino al termine del collaudo che copra oltre al veicolo anche il furto e il danno per la strumentazione scientifica, e di quanto altro necessario per la messa su strada e consegnati presso ARPA Sicilia.

I beni forniti devono essere nuovi.

Inoltre, devono essere forniti tutti i manuali di istruzione delle apparecchiature in italiano sia in versione CD o DVD che cartacea.

Le caratteristiche minime dei beni sono descritte nelle schede tecniche allegate al presente Capitolato.

Art. 2
Localizzazione dell'Appalto

La consegna deve avvenire, con le modalità prescritte, presso i locali della Direzione generale di ARPA Sicilia, siti in Via Cappuccini n. 86, 90128 Palermo.

Art. 3
Garanzia dei prodotti

I prodotti forniti devono essere nuovi di fabbrica, di ultima produzione ed esenti da difetti dovuti a progettazione o difetti di produzione oppure a vizi dei materiali.

La garanzia deve avere la durata minima di 24 mesi a partire dalla data del certificato di verifica di conformità e collaudo.

Per le attrezzature scientifiche la garanzia deve essere di tipo “on site” ovvero, in caso di guasti o malfunzionamento della strumentazione fornita che non può essere risolto in loco, l'impresa aggiudicataria è tenuta a riparare il guasto entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento.

Nel caso in cui l’entità delle riparazioni da eseguire non consenta di ripristinare, entro il termine di 5 giorni, l’operatività della strumentazione, l’appaltatore provvederà alla riparazione e/o sostituzione dei componenti non funzionanti entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dall’inizio dell’intervento.

Inoltre, qualora la complessità delle riparazioni richieda lo spostamento delle apparecchiature presso i centri di riparazione dell’appaltatore o altri centri specializzati, la restituzione all’Agenzia deve essere effettuata a cura e a spese dell’appaltatore stesso entro 30 giorni lavorativi.

Qualora tale ultima previsione non possa essere rispettata l’appaltatore assumerà l’onere di fornire ed installare, entro il medesimo termine di giorni 30, una equivalente apparecchiatura sostitutiva al fine di consentire al laboratorio il prosieguo delle attività analitiche senza ulteriori interruzioni e fino alla restituzione dell’apparecchiatura in riparazione.

Nel caso in cui, per vizi coperti dalla garanzia, la strumentazione (o parte di essa) non possa essere utilizzata per periodi superiori a 12 (dodici) giorni e la somma di tali periodi superi i 120 (centoventi) giorni, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere all’appaltatore un ulteriore periodo della garanzia di sei mesi a decorrere dalla data di ripristino del regolare funzionamento della strumentazione, senza diritto - da parte dell’appaltatore - ad alcun corrispettivo aggiuntivo.

Qualora l'impresa non adempia al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'impresa.

Art. 4
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula “Full Service”

Il Servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula “Full Service” (tutto compreso) include, per un periodo di 36 mesi, che decorrerà dalla data del certificato di verifica di conformità, su tutte le parti che costituiscono le strumentazioni (compresi gli accessori), le seguenti diverse tipologie di manutenzione con la formula "all in":

- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione correttiva.

L’appaltatore deve assicurare la tempestività dell’intervento di riparazione e fornire le parti di ricambio guaste.

Inoltre le spese di trasferta e tutti gli altri oneri connessi alle prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione, saranno a totale carico dell’Appaltatore.

L’appaltatore deve fornire l’elenco dei tecnici che vorrà incaricare ed il relativo recapito telefonico.

Per ogni intervento tecnico dovrà essere redatto apposito foglio di lavoro, o relazione descrittiva, firmato dal tecnico che ha eseguito l’intervento per conto dell’appaltatore e dal Direttore dell’esecuzione del contratto, per conto di ARPA Sicilia.

Interventi Ordinari

L'obiettivo di tale tipo di manutenzione è quello di mantenere e permettere il corretto funzionamento nel tempo delle apparecchiature fornite, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi per la qualità dei dati così come previsto dalla normativa vigente.

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati da personale qualificato e idoneamente addestrato che utilizzi la lingua italiana.

L'appaltatore deve garantire interventi tecnici semestrali di tipo "Full Service", con ricambistica e materiali di consumo, da effettuarsi "in situ".

Tra gli interventi ordinari è ricompresa la taratura – ove prevista - degli strumenti e/o loro componenti.

Gli interventi devono essere concordati preventivamente con il Direttore dell'esecuzione del contratto di ARPA Sicilia e di norma avverranno durante l'orario di servizio e comunque in presenza del personale dell'Agenzia.

Interventi Correttivi

Gli interventi di manutenzione correttiva senza limiti devono essere effettuati entro 5 giorni lavorativi, a seguito di richiesta da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto di ARPA Sicilia che può essere inoltrata tramite fax, e-mail o telefono.

Nel caso in cui l'entità delle riparazioni da eseguire non consenta di ripristinare, entro il termine di cui sopra, l'operatività della strumentazione, l'appaltatore provvederà alla riparazione e/o sostituzione dei componenti non funzionanti entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall'inizio dell'intervento.

Inoltre, qualora la complessità delle riparazioni richieda lo spostamento delle apparecchiature presso i centri di riparazione dell'appaltatore o altri centri specializzati, la restituzione all'Agenzia deve essere effettuata a cura e a spese della ditta stessa entro 30 giorni lavorativi.

Qualora tale ultima previsione non possa essere rispettata l'appaltatore assumerà l'onere di fornire ed installare, entro il medesimo termine di giorni 30, una equivalente apparecchiatura sostitutiva al fine di consentire al laboratorio il prosieguo delle attività analitiche senza ulteriori interruzioni e fino alla restituzione dell'apparecchiatura in riparazione.

Art. 6
Corsi di formazione al personale ARPA

Sono previsti dei corsi di formazione per il personale tecnico dell'Agenzia, da effettuarsi presso la Sede della Direzione generale di ARPA Sicilia.

Il corso sarà diviso in due sessioni, per un numero di almeno 10 persone i cui nominativi saranno indicati dall'Amministrazione:

- una prima sessione di almeno due giorni a seguito del collaudo delle apparecchiature, e concernente prevalentemente i principi e le modalità di funzionamento di esse.
- una seconda sessione della durata di almeno cinque giorni, relativa all'utilizzo delle apparecchiature, alla manutenzione ed al controllo ordinario di essa.

Art. 7
Termini di esecuzione

Le prestazioni oggetto del lotto n. 1 andranno eseguite entro e non oltre 150 giorni decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione. Il Servizio di assistenza tecnica e manutenzione, di cui al superiore art. 4, decorrerà dalla data di certificazione di avvenuta positiva verifica di conformità e collaudo.

Le prestazioni oggetto del lotto n. 2 andranno eseguite entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione. Il Servizio di assistenza tecnica e manutenzione, di cui al

superiore art. 4 decorrerà dalla data di certificazione di avvenuta positiva verifica di conformità e collaudo.

L'appaltatore assume l'obbligo di dare comunicazione all'Amministrazione della data di consegna, a mezzo fax, almeno 15 gg. prima.

Art. 8
Finanziamento

Il presente appalto è finanziato, fino alla concorrenza di € 1.964.069,80 con i fondi della Linea d'intervento 2.3.1 B-D "Azioni di monitoraggio della qualità dell'aria in accordo con la pianificazione nazionale e regionale" del PO FESR Sicilia 2007-2013 in attuazione all'Accordo di programma stipulato fra il Dipartimento Regionale della Regione Siciliana dell'Ambiente e l'ARPA Sicilia approvato con decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 278 del 28/04/2011; per le eventuali parti eccedenti tali somme, l'appalto sarà finanziato con fondi di bilancio di ARPA Sicilia.

Art. 9
Cauzione definitiva

Per ciascun lotto, prima della stipula del contratto, l'Amministrazione chiederà, ai sensi dell'art. 113 del codice degli appalti, all'aggiudicatario l'invio della cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta cauzione dovrà costituirsi esclusivamente mediante fidejussione bancaria od assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa - non saranno accettate forme diverse - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La cauzione deve avere validità fino alla scadenza del periodo di manutenzione offerto e sarà progressivamente svincolata nel modo seguente:

1. in misura pari al 70% del valore dell'importo a conclusione positiva del collaudo e della verifica di conformità di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, escluso il servizio di manutenzione.
2. il restante 30% alla conclusione del periodo del servizio di manutenzione previa positiva attestazione di regolare esecuzione, resa secondo le norme di legge.

Lo svincolo, nei termini e per l'entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Agenzia, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento attestante la positiva verifica di conformità della fornitura.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata e non potrà essere imputato ad ARPA Sicilia.

Art. 10
Avvio della prestazione

Dopo che il contratto sarà divenuto efficace, il Responsabile del procedimento autorizzerà il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., redigerà, in doppio esemplare, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'esecutore, una copia di tale verbale sarà trasmessa al Responsabile del procedimento.

L'esecutore potrà richiedere, se lo desidera, rilascio di copia conforme.

Art. 11
Verifiche e collaudo

La verifica del regolare andamento dell’esecuzione del contratto verrà affidata ad un Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 299 e segg. del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Al termine dell’installazione, l’appaltatore ne darà comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto affinché l’Amministrazione possa procedere alla verifica della conformità dei beni forniti e al collaudo delle attrezzature secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010.

La verifica e il collaudo dei beni avverrà entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui sopra; all’appaltatore verrà data comunicazione della data e del luogo dove le suddette operazioni verranno eseguite in modo che l'impresa possa farsi rappresentare da propri incaricati.

In ogni caso alle operazioni devono, comunque, partecipare i tecnici che svolgeranno il corso di istruzione al personale ARPA.

L'Amministrazione, se lo riterrà opportuno, potrà affidare la verifica ed il collaudo dei beni ad apposita commissione, ai sensi dell’art. 314 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Le operazioni relative alla verifica e di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'impresa.

La verifica di conformità deve accertare che i beni consegnati siano corrispondenti a quelli offerti e accettati dall'Amministrazione in sede di gara.

La verifica deve prevedere anche l’esecuzione di tutte le prove necessarie alla valutazione della rispondenza delle prestazioni strumentali con quelle dichiarate in sede di gara.

Per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi,devono essere usati prodotti di comune impiego presso l’Agenzia, i prodotti consumati sono a carico dell'impresa.

I soggetti incaricati della verifica, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti a quelle offerte e accettate in sede di gara.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene che possano essere eliminati, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna di cui al successivo art. 14.

L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i soggetti incaricati della verifica, e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

L'impresa non può in tal caso impugnare in alcun modo i risultati della verifica di conformità.

La regolare verifica di conformità delle attrezzature non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della stessa, ma vengano in seguito accertati.

Nel caso di esito negativo della verifica, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa le forniture non accettate entro 15 giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato alla verifica.

Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione ha facoltà di spedire all'impresa i beni rifiutati addebitando tutte le spese di facchinaggio e spedizione all’impresa stessa, ovvero di trattenerli

applicando, in tal caso, una penalità, per ogni giorno di ritardo, pari all' 1‰ dell'importo di aggiudicazione.

Trascorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma precedente, l'Amministrazione ha diritto di procedere alla vendita dei prodotti non ritirati per conto e rischio dell'impresa.

L'Amministrazione non risponde dei furti e delle avarie che dovessero verificarsi durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

Il Certificato di verifica delle prestazioni relative al servizio di assistenza tecnica e manutenzione di cui al superiore art. 4 sarà emesso semestralmente, in corso di esecuzione, e dopo l'ultimazione delle prestazioni.

Le operazioni relative alla verifica di cui al periodo precedente debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'impresa.

Art. 12
Modalità di pagamento

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sottoporrà copia del verbale di verifica e collaudo al Responsabile del procedimento per il visto di conferma e richiederà alla Struttura SA3 – Patrimonio, Provveditorato ed Economato - la verifica della regolarità contributiva (DURC) presso lo Sportello Unico Previdenziale.

Successivamente l'appaltatore potrà emettere la fattura per l'importo stabilito nel verbale di verifica che tiene conto delle eventuali penalità in cui l'appaltatore è incorso.

I pagamenti del compenso saranno effettuati entro 30 gg. dalla presentazione della regolare fattura che deve avvenire solo al termine della procedura sopra descritta.

I pagamenti verranno eseguiti utilizzando il conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore in sede contrattuale, sulla base degli stati di avanzamento come di seguito specificato:

Per la quota relativa alla fornitura:

1. il 20% del dell'importo offerto per la fornitura, a titolo di anticipazione, a seguito della controfirma da parte dell'affidatario del verbale di avvio e previa presentazione di cauzione, in forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.

   La fideiussione deve essere di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa da parte dell'Agenzia e cioè al momento del pagamento del saldo della fornitura di cui al seguente punto 2.

2. pagamento del restante 80% dell'importo offerto per la fornitura a conclusione positiva della verifica di conformità e del collaudo, previa emissione dell'attestazione di regolare fornitura emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile del procedimento.

Per la quota relativa ai servizi di manutenzione:

3. il 20% dell'l'importo offerto per i servizi, a titolo di anticipazione, a seguito della controfirma da parte dell'affidatario del verbale di avvio e previa presentazione di cauzione, in forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.

   La fideiussione deve essere di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa da parte dell'Agenzia e cioè al momento del pagamento del saldo della fornitura di cui al seguente punto 5.

   Tale garanzia sarà gradualmente ed automaticamente svincolata ogni anno in relazione ai SAL di pagamento nel corso dell'intervento, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte dell'Agenzia.

Il recupero dell'anticipazione avverrà in percentuale contestualmente ai pagamenti descritti ai successivi punti 4 e 5.

4. pagamento in rate semestrali posticipate del 55% dell'importo offerto per i servizi di manutenzione previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile del procedimento.
5. pagamento della rata a saldo del 25% dell'importo offerto per i servizi di manutenzione a conclusione del servizio previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'appaltatore, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50%. Tutte le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale (pagamento di cui al superiore punto 2. per la fornitura e punto 5. per i servizi), dopo l'approvazione dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità finale, previo rilascio del DURC.

Le fatture dovranno essere intestate ad "ARPA Sicilia" Corso Calatafimi n. 219 – 90129 Palermo - Partita I.V.A. 05086340824, ed inviate in via Cappuccini n. 86 – 90129 Palermo.

Le fatture, dovranno essere separate per lotti e dovranno indicare gli estremi del DDG di affidamento, del verbale di avvio dell'esecuzione e del contratto, il numero di conto corrente dedicato e il finanziamento cui fanno capo le forniture effettuate, oltre a riportare il CIG di riferimento relativo al lotto offerto ed il CUP del progetto.

In caso di R.T.I. non è consentita la fatturazione separata, essendo la rappresentanza riconosciuta solo all'impresa mandataria.

L'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento qualora venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte dell'appaltatore, accertati in via definitiva dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento medesimo.

Art. 13
Penali

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità nei seguenti casi:

a) si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;
b) effettui in ritardo nelle consegne e installazioni o nella messa in funzione delle attrezzature;
c) effettui con ritardo il ritiro dei beni rifiutati a seguito della verifica di conformità,;
d) effettui con ritardo gli interventi previsti in garanzia;
e) effettui con ritardo gli interventi correttivi;
f) effettui con ritardo gli interventi l'intervento semestrale di manutenzione ordinaria;
g) non svolga o svolga solo in parte il secondo corso di istruzione successivo alla verifica di conformità;
h) nel caso contravvenga agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 14
Importi delle penalità

L'Amministrazione ha facoltà di applicare le seguenti penali:

a) nel caso di manchevolezza e deficienze di beni forniti o dei materiali impiegati, verrà

applicata una penalità pari allo 0,3‰ dell'ammontare dell'importo contrattuale, salvo l'eventuale risoluzione del contratto, nei casi gravi;

b) nel caso di ritardo nelle consegne e installazioni o nella messa in funzione delle attrezzature verrà applicata una penale pari allo 0,5‰ dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, salvo la facoltà della risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il termine di 30 giorni;

c) nel caso di ritardo nel ritiro dei beni rifiutati a seguito della verifica di conformità, verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'ammontare dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo nel ritiro;

d) nel caso di ritardo degli interventi previsti in garanzia verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'ammontare dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti in gara;

e) nel caso di intervento correttivo non effettuato verrà applicata una penalità pari allo 0,3‰ dell'ammontare dell'importo del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi previsti in gara;

f) nel caso l'impresa non garantisca l'intervento semestrale di manutenzione ordinaria verrà applicata una penalità pari allo 0,5‰ dell'ammontare dell'importo del contratto per ogni giorno completo di ritardo rispetto al giorno concordato con il Direttore dell'esecuzione del contratto;

g) nel caso non venga svolto il secondo corso di istruzione successivo alla verifica di conformità verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'ammontare dell'importo del contratto per ogni giornata non effettuata;

h) nel caso contravvenga agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. verranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 6 della medesima legge.

Art. 15
Sicurezza e rischi da interferenze

Tutte le attrezzature ad uso personale, i DPI e gli abbigliamenti da lavoro sono a carico dell'esecutore.

Tutte le attività dovranno essere eseguite in ottemperanza delle vigenti norme in materia di sicurezza e in accordo con quanto previsto dal DUVRI che sarà redatto alla stipula del contratto in accordo tra le parti.

Art. 16
Subappalto e cessione del contratto

L'appaltatore è tenuto ad seguire in proprio le prestazioni del contratto che non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice degli Appalti.

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto, sempre che dichiarato in sede di gara, è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale e secondo le modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., previa acquisizione e verifica, da parte dell'Amministrazione, della prescritta documentazione e, in caso di esito positivo, concessione della relativa autorizzazione mediante atto separato.

Le singole prestazioni e i relativi importi sono elencati all'art. 1 del Disciplinare di gara.

Nel caso di subappalto approvato, l'appaltatore comunicherà alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. Ai fini dei pagamenti, l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora

l’appaltatore non trasmetta le fatture del subappaltatore debitamente quietanziate entro il predetto termine, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a suo favore.

Art. 17
Recesso

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo.

L’appaltatore può recedere in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

In caso di recesso l’appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto, commisurato alla parte dell’intervento eseguito, comprensivo delle spese sostenute.

È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

Art. 18
Risoluzione del contratto

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nell’ipotesi di inadempimento totale oppure adempimento inesatto o parziale delle prestazioni contrattuali, non dipendente da causa di forza maggiore, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., da comunicare all’appaltatore con raccomandata A.R.

L’Amministrazione ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) per motivi di pubblico interesse;
b) nel caso in cui l’appaltatore ceda a terzi l’esecuzione dell’attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell’appaltante;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
d) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
e) nel caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’appaltatore;
f) qualora la somma delle penali complessivamente applicate superi il 10% dell’importo complessivo dell’aggiudicazione;
g) qualora l’appaltatore non provveda al reintegro della cauzione ridottasi a causa di applicazione di penali o per qualsiasi altra causa;
h) nel caso l’appaltatore non adegui l’esecuzione dell’intervento a intervenute modifiche normative;
i) sopravvenuta carenza dei requisiti prescritti nel Bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti;
j) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
k) accertamento successivo alla stipula del contratto, nei confronti dell’appaltatore e dell’eventuale subappaltatore autorizzato, di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011;
l) acquisizione di informazioni antimafia di valore interdittivo a carico dell’appaltatore ovvero emersione nei suoi confronti di ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altri soggetti, oggetto di informazioni antimafia, dal valore interdittivo;

m) utilizzo da parte dell'appaltatore di un conto corrente diverso da quello indicato all'Amministrazione;
n) svolgimento di operazioni sul conto corrente unico dedicato da parte di persone diverse da quelle indicate all'Amministrazione come delegate;
o) effettuazione di transazioni relative al presente contratto attraverso strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario, postale o assegno circolare non trasferibile;
p) mancata indicazione del CIG di riferimento sugli strumenti di pagamento;
q) rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
r) mancata risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore o sub-contraente per inadempienti relativi agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
s) inottemperanza, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - competente, della notizia di cui al precedente punto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento della parte dell'intervento eseguita regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La dichiarazione di volontà di valersi della clausola risolutiva espressa, di cui al secondo comma dell'art. 1456 c.c., si considera assolta mediante raccomandata A.R. inviata dall'Amministrazione al domicilio eletto dall'appaltatore.

In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Agenzia ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, a titolo di liquidazione anticipata del danno; ha altresì diritto al risarcimento, da parte dell'appaltatore, dell'eventuale maggior costo affrontato per garantire la continuità della prestazione; ha inoltre la facoltà di far subentrare nel contratto il concorrente classificatosi secondo nella graduatoria definitiva di gara.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del c.c.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'applicazione delle penali ed il verificarsi delle fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione dell'informazione da parte di ARPA Sicilia all'Autorità di Vigilanza per l'annotazione nel Casellario informatico.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto:

a) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni oltre i limiti consentiti dalla normativa;
b) in tutti i casi previsti dall'art. 1467 del codice civile.

Art. 19
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal Disciplinare di gara o dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento agli articoli del codice civile in materia di contratti ed alla vigente normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Licata di Baucina)